Sent. n. 83 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

dr. Luigi CIRILLO	Presidente
dr. Rocco LOTITO	Consigliere relatore
dr.ssa Maria Gabriella DODARO	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 9252 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale presso questa Sezione, nei confronti di XXX (C.F. XXXXXX), costituito in giudizio per il tramite della Amministratrice di Sostegno B.M., rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Mazzoccoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Montescaglioso (MT) Via P. del Balzo (domicilio digitale: PEC: mazzoccoli0256@cert.avvmatera.it).

Visto l'atto introduttivo del giudizio, esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;

uditi, nella pubblica udienza del 16 dicembre 2025, con l'assistenza del Segretario del Collegio dott.ssa Angela Micele, il Pubblico Ministero nella persona del dott. Adamo Nicola Pepe nonché l'avv. Pietro

Mazzoccoli, che concludevano come da verbale di udienza;

premesso in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 25 giugno 2025 la Procura regionale conveniva in giudizio XXX in ordine ad un'ipotesi di danno erariale derivante dall'asserita indebita percezione di contributi comunitari in agricoltura emersa dalla segnalazione, pervenuta il 12 dicembre 2024, del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Matera della Guardia di Finanza.

L'attore pubblico evidenziava che, da quanto emerso dalle indagini della G.d.F., doveva ritenersi che all'odierno convenuto fosse riconducibile la produzione di un danno erariale consistente nelle somme indebitamente percepite a titolo di contributo in assenza dei presupposti normativamente previsti, avendo, con condotta fraudolenta, continuato a dichiarare, nelle istanze finalizzate all'ottenimento delle contribuzioni predette, «*…il possesso dei terreni formalmente rientrati nella titolarità dell'ISMEA, anche dopo l'avveramento della condizione risolutiva determinata dall'inadempimento degli obblighi di pagamento nei termini pattuiti (morosità superiore a due rate)*».

Dall'esposizione in fatto contenuta nell'atto introduttivo, e dalla documentazione allo stesso allegata, si evince quanto segue.

Con atto del 08.07.1996 (Rep. n. xxx, Raccolta xxx), a rogito del notaio Nicola Grassano, erano stati venduti al sig. XXX con patto di riservato dominio, i seguenti beni immobili: 1) terreno sito a Bernalda, Foglio 94, particelle 344 – 140 – 251 – 252; 2) terreno sito a Bernalda, Foglio 95,

particella 62; 3) terreno sito a XXX, Foglio 67, particelle 170 – 237 – 677; tale ultima particella, a seguito di frazionamento del 9.7.2002, ha originato la particella 867, poi, intestata alla Provincia di XXX a seguito di espropriazione di pubblica utilità, e la particella 866, soppressa a seguito di frazionamento del 14/7/2014 e originante le particelle 1232 e 1233 (quest'ultima intestata a favore della Provincia di XXX a seguito di espropriazione di pubblica utilità).

In conseguenza del mancato pagamento alle scadenze convenute di oltre due rate, l'ISMEA, a seguito di notificazione di formale diffida stragiudiziale, con atto del 12.06.2019 (Rep. 1360, Raccolta 952) a rogito notaio Laura Leonzi, attestava l'inadempimento del sig. XXX, dichiarando l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di vendita dei predetti terreni, dandone comunicazione all'odierno convenuto in data 6/9/2019.

Dalla relazione della G.d.F. si evince, tra l'altro: che il convenuto, «*…con nota del 29/01/2021, prot. 0005153, ha inviato istanza di rinuncia agli effetti del verbale di attestazione, chiedendo i conteggi di rientro in bonis, a cui l'ISMEA ha dato riscontro con PEC del 09/02/2021, prot. 00007133*»; che «*Non essendo pervenuto il pagamento del dovuto nei termini, l'ISMEA ha archiviato definitivamente l'istruttoria, dandone comunicazione al XXX con PEC del 14/05/2021, prot. 0026730*»; che «*L'ISMEA, pertanto, per il tramite del legale esterno Avv. Giovanni De Nigris, ha avviato la procedura esecutiva di rilascio del fondo, perfezionatasi in data 26/05/2024 con l'escomio e l'affidamento in custodia del fondo in argomento al sig. A. V.*»; che «*…nessun accordo è stato formalizzato, sino alla data del 24 luglio 2024 tra l'ISMEA e il*

Sig. XXX, in merito alla perdita della titolarità del fondo dal 16 luglio 2019».

Nell'atto di citazione, poi, si evidenziava, tra l'altro:

- che «*Dai riscontri effettuati dalla Guardia di Finanza è emerso che il sig. XXX ha presentato istanze di contribuzione anche per gli anni 2020 e 2021, nonostante fosse privo di un valido titolo giuridico per il possesso dei terreni. Infatti, … l'ISMEA aveva riacquistato la piena proprietà degli stessi mediante l'esercizio della clausola di risoluzione automatica, notificando formalmente tale evento al presunto responsabile in data 06.09.2019*»;

- che «*…i contributi illecitamente percepiti ammontano complessivamente a* ***euro 21.565,85*** *e precisamente:*

Anno/Campagna 2020:

Domanda Unica di Pagamento nr. 00264133752 del 04.07.2020 – importo ammesso ***euro 7.197,85****;*

Anno/Campagna 2021:

Domanda Unica di Pagamento nr. 102655555101 del 21.06.2021– importo ammesso ***euro 14.368,00***».

Conseguentemente, ritenendo sussistenti il danno erariale, corrispondente alle somme indebitamente erogate di cui sopra si è detto, e gli altri presupposti della responsabilità amministrativa, in data 05.03.2025 il PM notificava invito a dedurre al sig. XXX, che non esercitava le proprie facoltà difensive.

Veniva, conseguentemente, emesso atto di citazione con il quale – richiamando il regolamento CE nr. 1290 del 21 giugno 2005 del Consiglio, disciplinante il finanziamento della "Politica Agricola Comune" (PAC), e il regime dei beni ceduti dall'ISMEA con patto di

riservato dominio – si evidenziava che, in conseguenza della risoluzione di diritto del contratto (realizzabile «*… senza l'intermediazione dell'Autorità giudiziaria, mediante formalizzazione dell'attestazione dell'inadempimento dinanzi a un notaio, titolo per l'annotazione nei pubblici registri, a margine della trascrizione della compravendita, ex art. 2655 c.c.*»), «*… i terreni rientrano nel patrimonio fondiario di ISMEA, con la* ***conseguente perdita, da parte degli acquirenti, inadempienti, del titolo per inserirli nelle domande di richiesta dei finanziamenti concessi dall'Unione*****».**

Il Requirente, poi, evidenziava come nella fattispecie ricorressero, senza alcun dubbio: il rapporto di servizio, «*…poiché sussiste una relazione funzionale tra il convenuto e l'Ente danneggiato, in relazione all'obbligo di attuare il programma imposto dalla pubblica amministrazione erogatrice del contributo*»; l'elemento soggettivo, *sub specie* di dolo, in quanto «*…il convenuto ha scientemente violato le norme e gli obblighi disciplinanti la concessione del contributo pubblico, di chiaro ed univoco tenore, mediante* ***dichiarazioni false e mendaci*** *volte a trarre in inganno l'Ente che ha erogato il contributo, in merito alla permanenza del titolo legittimante costituito dalla piena proprietà dei terreni, nel frattempo, però rientrati nel patrimonio dell'ISMEA*», condotta idonea a determinare anche un doloso occultamento del danno.

Ritenendo, in definitiva, sussistere tutti gli elementi fondanti la responsabilità amministrativa, la Procura chiedeva condannarsi il convenuto, a titolo di dolo, al pagamento della somma di euro 21.565,85, con maggiorazione di interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

2. Con comparsa di costituzione del 15/12/2025 B.M., in qualità di amministratrice di sostegno di XXX, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Mazzoccoli, nel ritenere insussistente ogni responsabilità del convenuto per dolo (non essendo peraltro stata emessa alcuna condanna penale per la vicenda in esame), eccepiva preliminarmente la nullità della citazione, in quanto il processo verbale del 6.12.2024, di constatazione per violazione dell'art. 2 co. 1 legge n. 898 del 1986, sanzionato dall'art. 3, era stato formato nei confronti di persona inferma di mente, come confermato: dalla firma apposta dal trasgressore, dalle certificazioni sanitarie redatte nell'ambito del procedimento penale concluso con la Sentenza n. 829/2025 del Tribunale di Matera (che aveva dichiarato non doversi procedere per incapacità irreversibile dell'imputato), dall'intervenuta nomina in data 28/04/2025 di amministratore di sostegno in favore del convenuto (riconosciuto invalido al 100% il 22/02/2024 da parte della Commissione medica dell'Inps di XXX); lo stesso atto di invito, indirizzato al convenuto, doveva ritenersi inficiato da nullità assoluta, con conseguente nullità del presente processo.

Nel merito, a parere della difesa, non vi era stata condotta fraudolenta del convenuto con occultamento doloso del danno, avendo lo stesso in buona fede «…*presentato la Domanda Unica di Pagamento per gli anni 2020-2021 sulla base del fascicolo unico aziendale di tutta la superficie di ettari 46.41.00 con l'indicazione della superficie di ettari 6.42.19 di proprietà dell'ISMEA, sul presupposto che continuava a mantenere il possesso e la conduzione agricola*».

Nell'atto si evidenziava, inoltre: che la quantificazione del danno di € 21.565,85 era da ritenersi errata essendo riferita alla superficie totale, e non a quella parziale di 6.42.19 ettari, riguardante i terreni in contestazione, dei quali l'ISMEA ha riottenuto il possesso solo in data 26.05.2024, benché ne avesse titolo fin dal mese di giugno 2019; che le domande di aiuto in questione sono state sottoposte al controllo dell'Organismo Pagatore che ne ha accertato l'ammissibilità; che la stessa istanza di rientro in "bonis" del 28/01/2021 esclude la condotta fraudolenta del convenuto; che manca nesso di causalità e danno, avendo il beneficio concesso mantenuto la propria funzione di aiuto in agricoltura; che, nel caso di riconoscimento della responsabilità contabile, occorrerà «…*tener conto della buona fede, dell'inesperienza del soggetto agente, delle difficoltà operative, del ravvedimento operoso manifestatosi con la richiesta di rientro in bonis, oltre alla complessità applicativa della disciplina di settore, la peculiarità della questione e le connesse difficoltà risolutive e la grave disorganizzazione dell'apparato amministrativo dell'ISMEA che ha permesso la conduzione del terreno dopo il mese di giugno 2019*»; che manca dolo o colpa grave, non sussistendo sprezzante spregiudicatezza o comportamento inteso a violare gli interessi pubblici. Tanto premesso, si chiedeva «…*che venga dichiarato nullo il presente procedimento stante la nullità degli atti prodromici, che venga emessa sentenza assolutoria del convenuto per l'insussistenza del fatto dannoso ovvero per mancanza di prova idonea ancorata all'addebito, in ragione del difetto del nesso di causalità, o altra formula di giustizia*», ovvero, in via subordinata, esercitarsi il potere riduttivo per le ragioni fattuali esposte e per lo stato

di salute grave del convenuto.

All'odierna pubblica udienza, data per letta la relazione previa acquisizione del consenso del P.M., quest'ultimo e l'avv. Pietro Mazzoccoli illustravano ulteriormente e specificavano gli argomenti svolti negli atti precedentemente depositati, confermando le conclusioni ivi rassegnate.

DIRITTO

3. Come riferito in fatto, la Procura contesta al convenuto comportamenti illeciti intesi all'indebita percezione di finanziamenti comunitari in agricoltura, in quanto ottenuti in assenza di un valido titolo per la conduzione dei terreni oggetto di contributi.

4. Il Collegio, in via preliminare, con riferimento alla proposta eccezione di nullità della citazione in quanto fondata sul verbale della G.d.F. del 6/12/2024 formato nei confronti del convenuto incapace di intendere e di volere, ne rileva l'infondatezza.

Come risulta dal contenuto dell'atto, la notifica e la consegna del processo verbale del 6/12/2024 della G.d.F. all'odierno convenuto è stata effettuata ai fini della contestazione, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/1981, della sanzione, prevista ai fini amministrativi, dall'art. 3 della L. n. 898/1986. Risulta, pertanto, evidente che ogni eventuale nullità della notifica di tale contestazione potrebbe ridondare in danno del solo procedimento sanzionatorio-afflittivo, risultando del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio, finalizzato a valutare la sussistenza di danni erariali connessi alla mancata corretta realizzazione del fine pubblico connesso a finanziamenti comunitari erogati in agricoltura.

Tra il privato che abbia (come nel caso di specie) percepito fondi pubblici per la realizzazione di programmi pubblici di intervento in settori economico-sociali di rilievo, e l'ente erogatore si instaura, infatti, un rapporto funzionale di servizio che, nel caso di danni conseguenti alla violazione da parte del beneficiario dei contributi dei conseguenti obblighi di servizio, fonda la giurisdizione della Corte dei conti.

Le Sezioni di appello di questa Corte, con impostazione «*…del tutto in linea con la costante giurisprudenza contabile…*», hanno: confermato «*…l'ontologica differenza esistente tra due procedimenti affatto assimilabili ancorché tra loro paralleli, quello volto alla irrogazione di una sanzione amministrativa e rimesso alla esclusiva potestà dell'amministrazione titolare del procedimento di erogazione dei fondi ed adottato in presenza di irregolarità procedimentali commesse nelle fasi che seguono la concessione del contributo stesso, e quello giurisdizionale, teso a vagliare la sussistenza, o meno, di un danno erariale cagionato con condotta dolosa o gravemente colposa perpetrata al fine di ottenere finanziamenti che altrimenti non sarebbero stati conseguibili*»; hanno richiamato la pacifica giurisprudenza affermante «*… che "l'ordinanza ingiunzione adottata dall'Amministrazione per il recupero del medesimo credito azionato nell'ambito del giudizio di responsabilità amministrativa non determina, per la sola circostanza della sovrapponibilità degli importi vantati e della medesimezza dei fatti dai quali trae origine, l'identità di causa petendi e petitum rispetto all'azione promossa dalla Procura contabile per il risarcimento del danno erariale" (Corte conti, App. II, 2 settembre 2022, n. 368)*» (C.d.c., Sez. Giur. II App., sent. n. 588/2022).

5. Risulta invece inammissibile l'eccezione di nullità dell'invito a

dedurre, e conseguentemente del presente processo, fondata sulla circostanza che l'atto è stato indirizzato a XXX.

Si rileva, infatti, che, in linea generale, ai sensi dell'art. 45 c.g.c., nel caso in cui la legge non disponga che possa essere pronunciata d'ufficio, non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, proponibile solo dal soggetto nel cui interesse è stabilito un requisito, sempre che non vi abbia dato causa o non abbia rinunciato, e ciò nella prima istanza o difesa successiva all'atto viziato.

Orbene, diversamente dalle irregolarità riguardanti la regolarità del contraddittorio e la notificazione della citazione, rilevabili d'ufficio (cfr. artt. 91, terzo comma, e 93, primo comma, c.g.c.), non si rinvengono nell'ordinamento analoghe disposizioni riguardanti i vizi e le invalidità riguardanti la fase preprocessuale e l'invito a dedurre che sono, pertanto, rilevabili esclusivamente su eccezione di parte. In particolare, come evidenziato dalle Sezioni di Appello di questa Corte, «*Sulla natura giuridica dell'invito e soprattutto sui riflessi, in sede processuale, del mancato rispetto degli adempimenti previsti per detto atto (improcedibilità, inammissibilità o nullità della citazione), le Sezioni riunite hanno chiarito – con principi pienamente apprezzabili anche nella vigenza del Codice di giustizia contabile – che lo stesso integra una condizione di ammissibilità della domanda risarcitoria e che in caso di sua omissione e/o delle fasi preliminari ulteriori e successive, da eccepire dal convenuto interessato …, perciò non dichiarabile d'ufficio dal giudice, in quanto finalizzate alla sola tutela di un interesse del medesimo (SS.RR. n. 1/2007/QM), l'atto di citazione eventualmente proposto è inammissibile (SS.RR. 7/QM/1998, 14/QM/1998, Sez. III App., 1/2008)*…»,

evidenziando purtuttavia che, «…*una volta assicurata la regolare instaurazione del contraddittorio con il convenuto, sottoposta allo scrutinio officioso del giudice, è onere del medesimo, ritualmente evocato in giudizio, costituirsi tempestivamente per eccepire, tra l'altro, tutti i vizi che ritiene abbiano minato il proprio diritto di difesa nella fase preliminare e che ridondino sull'ammissibilità del libello introduttivo*» (C.d.c., Sez. Giur. I App., sent. n. 182/2025).

Tanto premesso, nella fattispecie qui in esame l'avvenuta regolare costituzione della parte convenuta, per il tramite dell'Amministratrice di sostegno, ha sanato ogni eventuale nullità della notificazione dell'atto di citazione, peraltro non contestata da parte attorea, ai sensi dell'art. 93 c.g.c.; ma la tardività di tale costituzione, avvenuta il giorno prima dell'udienza, in mancanza di istanze di rimessione in termini da parte del convenuto, preclude al medesimo la possibilità di sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio, e tra queste quella in esame di nullità dell'invito a dedurre, per effetto della decadenza prevista all'art. 90, terzo comma, c.g.c.

6. Nel merito la pretesa risarcitoria non appare fondata per le ragioni di seguito illustrate.

Si premette che, in materia di erogazioni comunitarie in campo agricolo, la maggior parte degli aiuti sono stati progressivamente disaccoppiati dalla produzione agricola (cfr. i Reg.ti CE n. 1782/2003 e n. 73/2009) e assoggettati al rispetto di determinate condizionalità (in materia di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, ambiente e benessere degli animali), a pena di riduzioni dei pagamenti o esclusione dal

beneficio del sostegno diretto (cfr. art. 6 e ss. del Reg. (CE) n. 1782/2003). L'incentivo economico erogato al beneficiario è calcolato sulla base della media dei contributi ricevuti negli anni precedenti ed è legato, in linea di massima, all'estensione della superficie aziendale complessivamente destinata ad attività. Per ricevere il beneficio, poi, l'interessato deve presentare ogni anno la Domanda Unica di Pagamento direttamente o per il tramite di un Centro Assistenza Agricola (CAA).

A partire dall'annualità 2015 il sistema del disaccoppiamento è stato superato e collegato ad obiettivi specifici e pagamenti multifunzionali (cfr. il Reg. (CE) n. 1307/2013).

Ai fini del conseguimento dell'aiuto, non è sufficiente che il richiedente abbia la materiale disponibilità dei terreni o ne provveda alla coltivazione di fatto, essendo invece necessario che detta disponibilità scaturisca da uno dei titoli giuridici previsti derivanti da appositi contratti di conduzione, da documentarsi con le forme previste, e ciò al fine di attribuire correttamente le risorse e di semplificare il controllo (cfr. *ex multis* Sez. I App. n. 173/2021, Sez. II app. n. 103/2023, n. 254/2020, n. 154/2020; Sez. III app. n. 113/2019).

Come evidenziato da questa Sezione, «*Detti titoli, anche in considerazione degli obblighi gravanti sui titolari delle superfici in forza del principio di condizionalità, non possono all'evidenza essere surrogati dalla esistenza di relazioni di fatto del soggetto, che auspica l'erogazione di contributi comunitari, con il fondo (in questi termini Sez. Sicilia, sentenza n. 3331 del 2013)*», con la conseguenza «…*che per l'ordinamento nazionale le particelle a disposizione dell'agricoltore siano da intendere quelle per le quali sussista un valido "titolo*

di conduzione"…» (cfr. sent. n. 8/2020).

Per ciascuna azienda iscritta alla relativa anagrafe, il DPR n. 503/1999 prevede la necessità della comunicazione del titolo di conduzione e dell'individuazione catastale degli immobili (cfr. art. 3), con l'obbligo di confermarne l'attualità ovvero di comunicare le eventuali variazioni o integrazioni (cfr. art. 9), costituendo la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale (cfr. art. 10).

Nella fattispecie per cui è causa, il convenuto ha beneficiato di contributi agricoli sulla base del dichiarato possesso di terreni acquistati dall'ISMEA che, però, erano rientrati nella proprietà del predetto istituto a causa dell'inadempienza contrattuale dell'acquirente.

Con atto del 08/07/1996 a rogito del notaio Nicola Grassano (Repertorio n. 11835, Raccolta 3651) l'ISMEA ha venduto a XXX, con patto di riservato dominio, i terreni sopra indicati nelle premesse in fatto ma, a seguito del mancato pagamento di oltre due rate nei tempi concordati, il predetto Istituto, dopo l'invio di formale diffida stragiudiziale, con verbale di attestazione di inadempimento del 12/06/2019, a rogito del notaio Laura Leonzi (Rep. 1360, racc. 952), ha preso atto e dichiarato l'intervenuta risoluzione del sopra citato contratto di vendita con patto di riservato dominio, dandone comunicazione al convenuto con nota prot. 0033759 del 06/09/2019. La successiva richiesta di rientro *in bonis*, formulata dal convenuto con nota del 28/01/2021 non ha avuto seguito, non essendo nei termini pervenuto il pagamento di quanto dovuto.

Ciononostante, con le Domande di Pagamento n. 00264133752 del 2020

e n. 10265555101 del 2021 il richiedente ha dichiarato il possesso di terreni non più nella sua disponibilità, così inducendo l'ente pagatore in errore in merito alla sussistenza dei presupposti giuridici che avrebbero dovuto fondare il pubblico finanziamento.

Di conseguenza, in mancanza del necessario presupposto costituito da un titolo giuridico legittimo di detenzione, essendo, come si è detto, irrilevante il possesso di fatto dei terreni in questione, nella fattispecie risultano oggettivamente effettuate erogazioni indebite al sig. XXX.

Purtuttavia, dagli atti di causa è emersa l'incapacità di intendere e di volere dell'odierno convenuto al momento della commissione del fatto dannoso, che ne esclude l'imputabilità nel presente giudizio a titolo di dolo o colpa grave.

È consolidata giurisprudenza della Corte dei conti che richiedere contributi per particelle di terreno su cui non si ha alcun titolo di detenzione (soprattutto quando si tratti di terreni pubblici come quelli in esame) deve imputarsi ad un atteggiamento cosciente e volontario a danno dell'amministrazione, quindi doloso o quantomeno gravemente colposo.

Si consideri che, per la vicenda in esame, XXX è stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di truffa aggravata, essendo imputato di avere ottenuto erogazioni pubbliche, per l'importo di € 21.565,85, con artifici e raggiri consistiti nel presentare Agea le domande di pagamento sopra specificate per l'anno/campagna 2020 e 2021, dichiarando falsamente la qualità di conduttore dei terreni agricoli, di cui non aveva più la legittima disponibilità a seguito di risoluzione contrattuale intervenuta

ex art. 13 comma 4 bis del dl. 193/2016 del contratto di vendita con patto di riservato dominio del 8.7.1996, inducendo in tal modo in errore sia il personale dei Centri di Assistenza Agricola sia l'AGEA in ordine al possesso dei requisiti per ottenere la corresponsione degli aiuti comunitari a sostegno degli agricoltori.

Con la sentenza n. 829/2025 il Tribunale di Matera, considerato che nella disposta perizia psichiatrica si era concluso che «*…l'imputato 'versa in condizioni di grave, abituale ed irreversibile infermità di mente in quanto affetto da YYY in fase avanzata*», e che «*All'epoca dei fatti contestati non era in grado di intendere e volere a causa dell'incipiente decadimento cognitivo*», si è dichiarato non doversi procedere nei confronti di XXX in relazione al reato ascrittogli per incapacità irreversibile dell'imputato.

L'incapacità di intendere e di volere del convenuto al momento della condotta dannosa, accertata in sede penale e supportata dalla documentazione acquisita agli atti, esclude la responsabilità amministrativa dello stesso XXX il quale ha posto in essere una condotta illecita che non è risultata il frutto di una libera determinazione (cfr. C.d.c., Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 33/2016, riguardante un caso di giocate compulsive multiple, con la quale, in base alle risultanze mediche prodotte dalla difesa, è stata esclusa la capacità di volere della convenuta al momento delle giocate effettuate e, conseguentemente, l'elemento psicologico; cfr. C.d.c., Sez. Giur. Campania, sent./ord. n. 527/2019, con la quale si è stabilito che «*Ai fini della valutazione degli elementi costituitivi della responsabilità amministrativa lo stato di incapacità di intendere e di volere, oltre ad escludere nello specifico la sussistenza*

dell'elemento psicologico sia nella forma del dolo sia della colpa grave (in quanto lo stato patologico da cui è stato colto il D. L. ha impedito la formazione di una volontà cosciente), ha, altresì, influito sul nesso di causalità, interrompendo la sequenza causale di atti e comportamenti che hanno concorso a determinare il danno subito dall'Agenzia, con la conseguenza che quest'ultimo non può ritenersi imputabile all'odierno convenuto in quanto non riconducibile alla sua sfera di volontà consapevole e cosciente»).

In altri termini, anche se il convenuto era a conoscenza del fatto che il terreno era di proprietà della pubblica amministrazione, che prima glielo aveva ceduto e poi aveva risolto la vendita, tuttavia egli aveva chiesto di poter tornare nella disponibilità del bene e continuava a detenerlo (coltivandolo, a quanto è incontestato tra le parti); in questo contesto fattuale, ed in presenza di una infermità che intacca gravemente la psiche, è ben possibile che le domande di aiuto siano state presentate senza coscienza e volontà del fatto che il mero possesso del bene fosse un titolo non legittimante al beneficio richiesto.

La domanda attorea, in definitiva, non può trovare accoglimento e il convenuto, pertanto, deve essere mandato assolto.

In applicazione di quanto disposto dall'art. 31 del codice di giustizia contabile approvato con D.Lgs. n. 174/2016, secondo il quale per i soggetti prosciolti nel merito sono a carico dell'amministrazione di appartenenza, che nella fattispecie deve identificarsi con l'amministrazione danneggiata AGEA (cfr. C.d.c., Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 274/2021), dette spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto dei criteri indicati nel D.M. 10 marzo 2014 n.

55 e s.m.i..

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, ogni contraria domanda ed eccezione respinte, così decide:

a) rigetta la domanda attorea e per l'effetto assolve il convenuto X XX in ordine ai fatti allo stesso contestati con l'atto di citazione;

b) liquida il compenso spettante al difensore del convenuto, da porsi a carico dell'AGEA, nella misura di € 1.200,00, con la maggiorazione di IVA, CPA e delle spese forfettarie previste dall'art. 2, comma 2, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2025.

L'estensore	Il Presidente
f.to digitalmente	f.to digitalmente
(Rocco LOTITO)	(Luigi CIRILLO)

Depositato in Segreteria il 24 dicembre 2025

Il Funzionario responsabile

del Settore Giudizi

Dott.ssa Angela Micele

firmato digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", dispone che, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, la Segreteria provveda ad apporre l'annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.

Il Presidente

dott. Luigi Cirillo

Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria il 24 dicembre 2025

Il Funzionario responsabile

del Settore Giudizi

Dott.ssa Angela Micele

firmato digitalmente

In esecuzione del Provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del 8 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.

Depositato in Segreteria il 24 dicembre 2025

Il Funzionario responsabile

del Settore Giudizi

Dott.ssa Angela Micele

firmato digitalmente